



Tribunale ordinario di Rovigo

- Esecuzioni immobiliari -

Il giudice Andrea Paolone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 luglio 2026,
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,
rilevato che la creditrice procedente intende esercitare il privilegio fondiario e quindi il diritto di procedere con l'azione esecutiva individuale indipendentemente dalla liquidazione controllata dell'esecutato,
ritenuto che l'art. 41 t.u.b. consente al creditore procedente che vanta un credito da mutuo fondiario di proseguire nell'azione esecutiva individuale nonostante l'apertura della liquidazione controllata,

P.Q.M.

REVOCA la sospensione della procedura di vendita;
DISPONE che la professionista delegata riprenda le attività in conformità all'ordinanza di autorizzazione alla vendita.
Rovigo, 30 luglio 2026.

Il giudice
Andrea Paolone